

TI_GERICHTE 36.2024.25 vom 16. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2024.25

FR: TI_GERICHTE 36.2024.25 du 16 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 36.2024.25 del 16 settembre 2024

Regeste

RIPAM 2025. Diminuzione rilevante della sostanza. Consumo proprio. Aumento dei debiti. Come determinare e definire la diminuzione di sostanza. L'ammortamento di un attivo considerato fiscalmente non va ritenuto

Erwägungen

E. 30

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)." Gli stessi principi erano già stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA 36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM: " Questa prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato della tassazione di riferimento è data, d'altro canto occorre però riservare l'errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una *presumptio juris tantum* e non una *presumptio juris et de jure*. L'onere di invocare la non conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è dell'amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell'assicurato che invoca l'errore manifesto da parte dell'UT competente. All'assicurato incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e provarla conformemente ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l'UT per verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell'amministrazione fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma aveva riflesso nell'ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate all'assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata." 2.10. Come indicato in precedenza l'amministrazione può prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007

all'art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l'amministrazione, sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti. 2.11. Per il rilievo nel caso concreto, viste le motivazioni della ricorrente ribadite dalla sua patrocinatrice con l'atto del 21 agosto 2024 (doc. V) e le scelte operate dalla Cassa in tema, va evidenziato che tra le ipotesi ritenute dall'art. 14 cpv. 2 RegLCAMal vi è l'aumento o la diminuzione della sostanza, considerato un importo minimo di variazione di CHF 10'000. Importante per il caso in discussione è la modalità di computo della sostanza e la sua composizione. La norma ha il seguente testo: " Su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi: (...) e) diminuzione di almeno 10'000.- franchi dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;" La norma prevede ulteriormente che: " 3 Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell'istanza." Concretamente, a domanda della persona (o dell'unità di riferimento) assicurata, il RDS è determinato al di fuori dei parametri fiscali se la sostanza (oggetto d'interesse nella fattispecie) è stata consumata da parte dell'assicurato per i bisogni legati al suo sostentamento e quindi per le proprie necessità, con esclusione, ad esempio, di mutui a terzi non resi, o di consumo senza essere in grado di giustificare la sorte del danaro, rispettivamente sperpero delle risorse, od ancora di consumo della sostanza non destinato alle necessità primarie proprie e quindi necessità non primarie o non proprie. 2.12. Prima di esporre le ulteriori condizioni legali che consentono all'amministrazione di riconoscere una riduzione del premio LAMal, occorre quindi entrare nel merito delle contestazioni della ricorrente relative al consumo della sua sostanza (sul tema si vedano in particolare la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 consid. 2.11 e 2.12 [riferito al precedente tenore del RegLCAMal], e la STCA 36.2017.69 del 3 ottobre 2017 dove la sostanza ritenuta nella tassazione successiva a quella di riferimento era diminuita in maniera sensibile [50%]). In concreto l'assicurata sostiene di avere subito una diminuzione della sostanza. La sostanza fissata nella tassazione 2020 (anno di computo), è superiore a quella ritenuta nella tassazione 2023, e questo per un importo superiore ai CHF 10'000 (così come dettagliatamente argomentato dalla patrocinatrice [doc. V, pag. 3 e 4]). Dal canto suo la Cassa ha invece ritenuto una somma di consumo da considerare a norma del RegLCAMal, inferiore ai CHF 10'000 siccome non computabile il deprezzamento del veicolo a motore. Nel doc. 8 l'amministrazione annota il seguente appunto: " 23.02.2024-sip: inviato presa di contatto. @ comunicare che il nostro calcolo è corretto, non possiamo ricalcolare aggiungendo gli IP contratti dopo l'anno 2020. La diminuzione dei risparmi non è data, nella NT 2020 i risparmi ammontavano a fr. 8'801.-. " Il dato è contestato dall'assicurata che più volte ha evidenziato la differenza tra la sostanza stabilita nella tassazione di riferimento e quella considerata nella tassazione 2022 rispettivamente quella successivamente accertata del 2023 (decisione di tassazione richiesta dalla Cassa). La sostanza stabilita dall'UT competente nella tassazione 2021 (doc. 12) è di complessivi CHF 44'469 (CHF 4'469 titoli e capitali; numerario CHF 20'000, veicoli a motore CHF 20'000); nel 2022 muta unicamente l'importo dei titoli e capitali che diminuisce a CHF 4'035, complessivamente la sostanza assomma a CHF 44'035. La sostanza ritenuta nella decisione di tassazione relativa all'anno (di riferimento) 2020 è,

invece, così composta: Titoli e capitali CHF 8'801, numerario e ecc. CHF 20'000, veicoli CHF 30'000. 2.13. Nella decisione di tassazione relativa all'anno 2023, ultima a disposizione e relativa all'anno di sussidio ed alla quale occorre attenersi (art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) siccome cresciuta in giudicato, decisione emessa l'8 maggio 2024 quindi antecedentemente alla decisione su reclamo qui contestata, l'UT di _____ ha stabilito una sostanza complessiva (punto 32 doc. V/5) di CHF 39'053. I titoli e capitali sono diminuiti (rispetto al valore dell'anno 2020) di CHF 4'748 ed il numerario di CHF 5'000 mentre il valore della vettura è stato determinato in CHF 20'000 (come l'anno precedente) e quindi CHF 10'000 in meno rispetto alla tassazione di riferimento. La sostanza netta (punto 34 della decisione di tassazione 2023, elemento ritenuto dall'amministrazione per la determinazione del diritto alla RIPAM, v. doc. 13 pag. 4) ammonta invece a CHF 27'263. L'UT di _____ ha infatti considerato debiti privati per complessivi CHF 11'790 (doc. V/5 cifra 33.1). Più specificatamente l'UT _____ ha considerato i seguenti valori componenti la sostanza dell'assicurata ricorrente nella tassazione 2023:

29.1 Titoli e capitali	CHF 4'053	29.2 Numerario ... oro e metalli preziosi	CHF 15'000	29.4 Veicoli a motore	CHF 20'000
------------------------	-----------	---	------------	-----------------------	------------

E. 32

Totale della sostanza	CHF 39'053	33.1 Debiti privati	- CHF 11'790
-----------------------	------------	---------------------	--------------

E. 34

Sostanza netta CHF 58'801 Da questi elementi l'assicurata ritiene dati gli estremi per il calcolo al di fuori dei parametri fiscali del suo diritto alla RIPAM. La Cassa esclude (doc. III pag. 3) dal calcolo della sostanza, invece, il valore dell'autovettura ("veicoli a motore") nella tassazione del 2023 e non considera, senza motivare la sua scelta (nonostante l'invito più volte formulato da questo Tribunale in merito: doc. VI, doc. IV e doc. II, su questi aspetti si vedano le STFA K 35/05 del 17 agosto 2005, consid. 3.3. e 3.4. e STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023), i debiti contratti dall'assicurata (che compaiono già nella tassazione 2022 ma per importo esiguo). Da notare che rispetto alla tassazione 2020 la sostanza ritenuta nel 2021 era già diminuita di oltre CHF 4'000 (alla voce titoli e capitali). Nel 2022 la diminuzione avviene ancora (per un valore non significativo), mentre nel 2023 la situazione cambia come descritto in precedenza. 2.14. In concreto l'amministrazione non ha considerato il valore dei veicoli a motore e la loro variazione. Questo modo di procedere va qui solo parzialmente condiviso. La norma applicabile (riportata in precedenza) pone due condizioni affinché la Cassa proceda alla determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile in caso di diminuzione della sostanza: la prima condizione è l'importo della diminuzione che deve ammontare almeno a CHF 10'000. Tale soglia è determinata dalla differenza dei valori ritenuti nelle tassazioni da considerare (ossia quella di riferimento e l'ultima resa, art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) considerando la cifra 34 ("Sostanza netta") delle decisioni di tassazione. Non importa la composizione di questa sostanza a questo stadio del ragionamento giuridico. La seconda condizione dell'art. 14 cpv. 2 lett. e RegLCAMal è la causa della diminuzione della sostanza. La norma prevede che la diminuzione deve essere motivata dal consumo personale (comprovato e giustificato) per necessità primarie. Questo significa che una diminuzione della sostanza dovuta all'ammortamento del valore di un bene non possa entrare in linea di conto. Nel risultato il ragionamento della Cassa appare

corretto. Diversa sarebbe la situazione se la ricorrente avesse alienato la sua vettura di maggiore valore per acquistarne una di minore valore, consumando la differenza per i propri bisogni. In questo senso non vi sono accertamenti da parte dell'amministrazione siccome l'assicurata non ha sostenuto tale situazione fattuale. Ne viene che la diminuzione del valore della vettura non sia ritenibile per procedere alla determinazione della RIPAM al di fuori della tassazione applicabile. Detto che la diminuzione della sostanza riferita al valore venale del veicolo non può essere considerata siccome non rientrante nella definizione della norma secondo cui è computabile la diminuzione della sostanza (ossia il consumo/ l'utilizzo) "comprovato e giustificato per necessità primarie proprie" dell'assicurato, occorre verificare se l'incremento della situazione debitoria della ricorrente vada ritenuto per considerare un consumo della sostanza. Al punto 33.1 della tassazione 2023 la sostanza risulta aggravata da debiti per 11'790 (dato accertato dall'UT). La sostanza netta della cifra. 34 della tassazione è quindi stabilita in CHF 27'263. Ne viene che il raffronto tra le cifre 34 della tassazione 2020 (CHF 58'801) e 2023 (CHF 27'263), anche senza considerare i CHF 10'000 costituiti dall'ammortamento del veicolo della ricorrente, da un importo superiore ai CHF 10'000 imposti dalla norma (CHF 58'801 - [CHF 27'263 + CHF 10'000] = CHF 21'538). Occorre ritenere, infatti, anche i passivi che gravano la sostanza e che il fisco considera per la determinazione della sostanza netta. Per l'art. 40 cpv. 1 LT l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, costituita da beni mobili ed immobili, titoli crediti e partecipazioni e pretese nei confronti di assicurazioni e istituti di previdenza (art. 46 LT). Per quanto attiene ai passivi della sostanza la legge tributaria ticinese prevede che dalla sostanza siano deducibili i debiti debitamente comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). La sostanza netta è determinata dalla sottrazione dei passivi dall'importo degli attivi. In caso di solidarietà e fidejussione, sono deducibili unicamente i debiti effettivi. Nell'ambito della LCAMal la Cassa, correttamente, non considera le deduzioni sociali dalla sostanza riconosciute dall'autorità fiscale per il calcolo dell'imposta in base all'art. 48 LT, dovendo essere determinata la capacità economica reale dell'assicurato, rispettivamente dell'UR, sulla scorta dei dati fiscali. Gli aspetti sociali sono considerati altrimenti dalla LCAMal attraverso le costanti di calcolo (art. 32a cpv. 2 e 3 LCAMal) e la considerazione del numero dei figli (art. 32a cpv.3 LCAMal), dati necessari per stabilire il reddito massimo disponibile. I debiti che gravano la sostanza (debitamente comprovati) sono quindi dedotti dalla sostanza complessiva per fissare la sostanza netta, dato che è correttamente ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per accertare il diritto alla RIPAM. In concreto l'amministrazione non ha considerato, a torto, i debiti della sostanza che l'UT ha ritenuto nella decisione di tassazione 2023, sicché ha operato un calcolo non corretto e stabilito, erroneamente, una variazione di sostanza inferiore ai CHF 10'000. I passivi. Per questa ragione il ricorso deve essere accolto come si dirà meglio più oltre. 2.15. Va ora esaminato se, alla luce di quanto precede, l'assicurata avrebbe diritto alla riduzione del premio considerando la tassazione 2023. La patrocinatrice della ricorrente ha eseguito il calcolo nel doc. V considerando però dei valori non corretti relativi al computo della sostanza per 1/15 (la sostanza da considerare essendo indicata nel doc. V/5 punto 34). In concreto il reddito lordo da considerare è CHF 39'064 (doc. V/5 no. 8 pag. 1) cui si aggiunge 1/15 dell'importo della sostanza netta complessiva ossia CHF 27'263:15 = CHF 1'817, 53. Il reddito disponibile somma a CHF 40'881,53 (ossia: CHF 39'064 + CHF 1'817,53), da cui dedurre i contributi AVS pagati e ritenuti dall'UT nella tassazione 2023 (CHF 525, doc. V/5 n. 10.1) e gli interessi passivi privati (CHF 1'318, doc. V/5 n. 13.2) oltre al premio medio di riferimento CHF 6'488. Il reddito disponibile (RD) è quindi così

stabilito: CHF 40'881,53 – (525 + 1318 + 6488) = 32'550,53 Considerato come il reddito disponibile massimo (RDM) sussidiabile è di CHF 33'704,10 (doc. 13 pag. 5, calcolo non contestato dalla ricorrente e comunque corretto), la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Cassa per la determinazione del diritto alla RIPAM 2023 della ricorrente sulla scorta di questi valori. 2.16. Per completare l'esposizione e per migliore comprensione degli elementi del calcolo appena riportato va rammentato qui come, dall'importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese riconosciute dall'art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante appare essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l'art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l'affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell'ambito della LAMal) o ancora per l'invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia, non possono essere considerate. In concreto le lamentele della ricorrente relative alle spese che deve sopportare (spese mediche, spese veterinarie, costi di locazione, e per disabilità) non possono condurre a ulteriori deduzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge (in questo senso si vedano le STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, 36.2012.42 sempre del 3 settembre 2012 e 36.2015.46 del 13 agosto 2015). Ne consegue che le lamentele della ricorrente, su questi aspetti, non possono essere recepite in questa sede. 2.17. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché, considerata la riduzione della sostanza, determini con la collaborazione della qui ricorrente (in assenza di elementi probatori portati in questa sede dall'assicurata), che la diminuzione della sostanza netta intervenuta (a parte la il valore del veicolo costituente un ammortamento di natura fiscale), sia da ricondurre al soddisfacimento di necessità primarie proprie della signora RI 1. Non sono percepite tasse e spese giudiziarie che permangono a carico dello Stato (art. 29 cpv. 1 Lptca). Alla parte ricorrente, patrocinata da un'avvocata dal 22 luglio 2024 (e quindi con intervento limitato), vanno riconosciute ripetibili parziali, stabilite in CHF 1'000 (IVA, se dovuta, inclusa) a carico dell'amministrazione interessata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.